



COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 10130 = 8.2

IL SINDACO

PRESO ATTO che in data 4 dicembre 2007 è stata approvata la legge regionale n° 32, entrata in vigore il 19.12.2007 che regola l'attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center);

VERIFICATO che l'art. 6 della legge succitata ha definito le modalità dell'apertura e della chiusura dei phone center, fissando in 12 ore la massima apertura che deve essere scelta in una fascia che va dalle ore 7.00 alle ore 23.00 con una giornata di chiusura settimanale;

VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 32/2007;

VISTO l'art. 7 della legge 4.12.2007 che fissa alcune limitazioni degli orari per esigenze di ordine pubblico;

VISTA la propria ordinanza del 24.02.2004;

VISTA la legge regionale n. 32 del 4.12.2007;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 259/2003 "codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il D. Lgs. n. 144 convertito in legge n. 155 del 31.7.2005;

Dispone

1. che l'attività dei centri di telefonia in sede fissa venga esercitata nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) l'attività di phone center può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 23;
 - b) i limiti massimi di apertura e minimi sono fissati rispettivamente in 12 ore e 5 ore;
 - c) è fissata una giornata di chiusura settimanale.
2. che l'orario sia pubblicizzato mediante l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno dell'esercizio e comunicato al Comune;

La presente ordinanza va ad abrogare la precedente del 24.02.2004.

E' fatto obbligo, a chi di competenza, di osservare e far osservare la seguente ordinanza.

Essa viene inviata al Comando di Polizia Locale, alla Polizia di Stato, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza.

Vicenza, 19 febbraio 2008

F.to IL SINDACO F.F.
Avv. Valerio Sorrentino